



COMUNE DI SERRASTRETTA

(Provincia di Catanzaro)
AREA TECNICA

(Legge - quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 – Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28.08.2007)

AVVISO PUBBLICO

Si porta a conoscenza dei Cittadini che, con decorrenza 09/01/2026 e per il periodo di 30 (trenta) giorni, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 004 del 09/01/2026, con la quale è stato recepito **l’elenco provvisorio** dei terreni percorsi dal fuoco nell’anno **2024, assenza di eventi incendiari**, e le relative perimetrazioni redatte con l’ausilio dell’accesso diretto alla banca-dati del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.), fornito dal Corpo Forestale dello Stato con i riferimenti catastali messi a disposizione dall’Agenzia del Territorio.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000, durante la fase di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei terreni da inserire nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, **chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al riguardo.**

Inoltre, durante la fase di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei terreni da inserire nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, presso l’Ufficio Tecnico sono depositati i documenti e le cartografie che individuano l’elenco provvisorio delle quali chiunque può chiedere di prenderne visione. Lo stesso Ufficio è anche competente per la raccolta delle eventuali osservazioni all’elenco dei terreni pubblicato.

E’ appena il caso di sottolineare l’importanza di tale normativa in quanto ai sensi dell’art. 10, comma 1, di cui si riporta integralmente il testo, relativamente ai terreni che saranno riportati in modo definitivo nel catasto incendi che sarà successivamente approvato, saranno **formalmente** imposti particolari divieti e prescrizioni.

Art. 10, comma 1:

*“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno **quindici anni**. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro **quindici anni** dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. E’ inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.*

Nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 10 e s.m.i. sono indicate le sanzioni a carico dei trasgressori ai divieti sopra citati.

Serrastretta, 09/01/2026

Il Responsabile dell’Area Tecnica

(f.to digitalmente da Ing. Valentino Falvo)